



# CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

**COPIA**

**Ordinanza n. 42 del 06-08-2020**

**pubbl. n. 689**

**OGGETTO: MISURE PREVENTIVE PER LA LOTTA CONTRO LE ZANZARE, ANNO 2020.**

## IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 21 del 5.5.2020, pari oggetto.

Viste le note dell'Azienda ULSS 6 Euganea in data 5.6.2020, prot. n. 77312 e in data 26.6.2020, prot. n. 88348.

Ribadito che negli ultimi anni è aumentato il rischio di introduzione di virus trasmessi da zanzara, in particolare: Chikungunya, Denguee, Zika possono essere trasmessi dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) importati dai paesi tropicali con i viaggiatori; West Nile e Usutu, diventati endemici nelle nostre zone, possono essere trasmessi dalla zanzara comune (*Culex Pipiens*).

Vista l'epidemia di West Nile verificatasi nel 2018, mai di così vaste proporzioni negli anni precedenti, e che ha coinvolto in modo importante la Provincia di Padova.

Considerato quindi il rischio sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto in particolare dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto e nelle ore diurne.

Richiamate le raccomandazioni dell'AULSS 6 Euganea, in relazione alla responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati ad attuare azioni preventive per limitare con ogni mezzo lo sviluppo delle zanzare.

Rilevato in particolare che la zanzara tigre depone le uova e si sviluppa nelle piccole raccolte d'acqua, quali caditoie, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e delle piante, annaffiatori, pneumatici abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc e che il suo contenimento può essere raggiunto principalmente attraverso la riduzione dei focolai larvali.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad affidare a ditta specializzata in servizi di "pest control" gli opportuni interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche ma che è indispensabile che i trattamenti vengano attuati anche nelle aree private e che nelle stesse siano poste in atto le misure preventive di seguito indicate atte a evitare la proliferazione di detti insetti.

Richiamati:

- la Circolare del Ministero della Salute 18 maggio 2018 "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona di virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018";

- il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – anno 2019
- Piano Regionale per la sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori. Anno 2018;
- le linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto anno 2018;
- la DGRV n. 174 del 22.9.2019 in particolare l'Allegato B "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare".

Visti gli articoli 7, 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive integrazioni e modificazioni.

## **ORDINA**

A tutta la cittadinanza di mettere in atto misure preventive per la lotta alla diffusione delle zanzare sul territorio comunale, in particolare:

### **A TUTTI I CITTADINI, A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI/GESTORI DI EDIFICI**

1. Di evitare l'abbandono anche temporaneo di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi, ecc..
2. Di procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua stagnante e alla loro sistemazione in modo da evitare ulteriori accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura con telo plastico, rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento con divieto di immissione dell'acqua nei tombini.
3. Di svuotare i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc..
4. Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni, fusti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariera).
5. Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente, con prodotti di sicura efficacia larvicida, i tombini, le griglie di scarico, i pozzetti di raccolta dell'acqua piovana, presenti negli spazi di proprietà privata, già dal mese di aprile e fino ad ottobre. La periodicità dei trattamenti dipende dalla tipologia di prodotto usato, circa ogni 20 giorni. In alternativa procedere alla copertura con rete tipo zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta libera da foglie e detriti per garantire il regolare deflusso delle acque.
6. Di evitare l'utilizzo di prodotti adulticidi ad azione abbattente allo scopo di non arrecare danno alle persone, agli animali, a insetti pronubi come le api e all'ambiente circostante;
7. Di provvedere allo sfalcio periodico dell'erba e di controllare lo sviluppo eccessivo della vegetazione nei giardini.

## **IN PARTICOLARE ORDINA**

### **AI PROPRIETARI, DETENTORI, GESTORI PUBBLICI E PRIVATI DI CORSI D'ACQUA, SCARPATE E CIGLI STRADALI. AREE INCOLTE E AREE DISMESSE:**

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua, onde evitare ostacoli al regolare deflusso;
- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali, che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;
- di trattare periodicamente con adeguati prodotti antilarvali i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di zanzara comune (*Culex Pipiens*).

### **AI RESPONSABILI DEI CANTIERI FISSI E MOBILI:**

- di attenersi a tutti gli obblighi di carattere generale in relazione alle raccolte idriche temporanee (caditoie, fosse di sterro, vasconi, bidoni, ecc.);

- di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;
- di trattare periodicamente fino ad ottobre con prodotto larvicida le aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti, o accumuli d'acqua di qualsiasi genere.

**AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI PNEUMATICI, AI GESTORI DI ATTIVITÀ QUALI ROTTAMAZIONE, DEMOLIZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI:**

- di attenersi a tutti i comportamenti di carattere generale;
- di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, in luogo coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, di ricoprirli con telo impermeabile, o con altro idoneo sistema, tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- di eliminare gli pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto e privi di copertura una disinfezione larvicida da praticare con cadenza quindicinale;
- di adottare tutti gli apprestamenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, come ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe od avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

**AI PROPRIETARI, GESTORI, CONDUTTORI DI VIVAI, SERRE, DEPOSITI DI PIANTE E FIORI, AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE SITE IN VICINANZA DEI CENTRI ABITATI, A CHIUNQUE ALLEVI ANIMALI O LI ACCUDUSCA, AI CONDUTTORI DI ORTI:**

- di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi;
- di eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere in maniera appropriata gli eventuali serbatoi di acqua;
- di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

**ALL'INTERNO DEI CIMITERI:**

- qualora non vi sia a disposizione degli utenti acqua trattata con prodotto larvicida, di riempire i porta fiori con sabbia bagnata o alternativamente di trattare l'acqua, ad ogni ricambio, con apposito prodotto larvicida; nel caso di utilizzo di fiori artificiali, il vaso andrà riempito di sabbia;
- di eliminare sempre l'acqua dai sottovasi;
- di svuotare sempre gli annaffiatori o altri contenitori in dotazione al cimitero e di riporli capovolti.

**PRECAUZIONI DA ADOTTARE:**

- per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto, usando i guanti e avendo l'accortezza di impiegarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini);
- nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- in via assolutamente eccezionale, solo dopo aver verificato la presenza di un'elevata densità di adulti e solo dopo aver accertato che siano state adottate tutte le previste misure di contenimento per la proliferazione delle zanzare, possono essere utilizzati gli insetticidi aerei (adulticidi) con tutte le precauzioni atte a non danneggiare le persone, gli insetti impollinatori (ad esempio api e bombi), gli animali e l'ambiente circostante;

- la disinfestazione delle aree in proprietà privata è a carico dei privati, che dovranno avvalersi di ditte specializzate operative sul mercato, le quali dovranno rilasciare apposito foglio di servizio e documentazione sull'intervento eseguito; la ditta incaricata dovrà adottare le seguenti precauzioni:
  - la disinfestazione adalticida è di tipo aspecifico e colpisce anche gli insetti non potenzialmente pericolosi, tra i quali le api;
  - eseguire i trattamenti adalticidi nelle ore serali, notturne o del primo mattino; è vietato il trattamento in periodo diurno;
  - avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con la proprietà oggetto di disinfestazione adalticida;
  - accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'applicazione su colture erbacee e fioriture e la deriva del prodotto;
  - porre attenzione a non contaminare frutta e verdura dell'orto; prima del trattamento adalticida, raccogliere la verdura e la frutta pronta al consumo e proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente colpita dal prodotto insetticida;
  - durante il trattamento tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; tenere chiuse finestre e porte e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
  - dopo il trattamento si raccomanda di procedere, utilizzando guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti all'irrorazione;
  - non soggiornare nelle aree irrorate nelle ore successive al trattamento;
  - in caso di contatto accidentale con il prodotto adalticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

La responsabilità per eventuali trasgressioni, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà addebitata agli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

## **A V V E R T E**

Che la presente ordinanza diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, ha validità fino a tutto il mese di ottobre 2020, ne viene data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e ogni altra forma ritenuta utile al fine di garantirne la divulgazione.

Che la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **D I S P O N E**

Che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associate rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o l'AULSS 6 Euganea effettuino direttamente trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba essere svolta dal comune in qualità di sostituto.

## **DISPONE**

altresì la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Padova.
- AULSS n. 6 Euganea – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione.
- Consorzio di bonifica Bacchiglione.
- Consorzio di bonifica Brenta.
- Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest (incaricato dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento).

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**IL SINDACO**  
**Dott.ssa Giovanna Rossi**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)